

Regolamento per il 19° Congresso

Testo approvato del Comitato centrale e della Commissione nazionale di garanzia

1) Convocazione del Congresso

È convocato a Bologna, dal 7 al 10 marzo 1990 il XIX Congresso nazionale del Pci con all'ordine del giorno la proposta di «dare vita ad una fase costituente di una nuova formazione politica», secondo il voto del Comitato centrale del 24 novembre 1989. Lo svolgimento della campagna congressuale e dei congressi è regolato dallo Statuto e dal presente regolamento.

2) Presentazione delle mozioni

2.1 Il segretario generale presenta al Comitato centrale e alla Commissione nazionale di garanzia la mozione che esprime la proposta approvata dal Comitato centrale nella seduta del 24 novembre.

2.2 Ogni membro del Comitato centrale ha diritto di presentare altre mozioni, durante i lavori del medesimo o successivamente, entro il 4 gennaio, depositandole presso la presidenza del Comitato centrale.

2.3 Ogni membro del Comitato centrale, delle Commissioni del Comitato centrale, della Commissione nazionale di garanzia può comunicare alla Commissione nazionale per il Congresso l'adesione a una delle mozioni, ai fini di quanto previsto dal presente regolamento, entro il 15 gennaio.

3) Garanzie democratiche

3.1 Decorso il termine per la presentazione delle mozioni, la Direzione, su delega del Comitato centrale e della Commissione nazionale di garanzia, nomina la commissione per il Congresso, costituita in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le mozioni presentate. Analoghe commissioni vengono nominate in ciascuna Federazione dal Comitato federale e dalla Commissione federale di garanzia. Ne possono fare parte anche compagni che non sono membri degli organi dirigenti.

3.2 Alla Commissione per il Congresso spettano le decisioni sulla condotta della campagna congressuale (calendario dei congressi, designazione o autorizzazioni alla partecipazione secondo quanto previsto dal presente regolamento, criteri per la gestione delle tribune congressuali e nomina di un'apposita Commissione, interpretazione del presente regolamento). Ad essa spetta inoltre controllare che la fase congressuale si svolge in modo democratico e secondo criteri di imparzialità, e garantire l'applicazione dello Statuto e del presente regolamento. Alle commissioni vanno rivolti eventuali reclami su presunte irregolarità nella gestione dei Congressi.

3.3 Le mozioni presentate ai sensi del precedente art. 2 sono considerate mozioni nazionali e sono pubblicate su *l'Unità* con analogo rilievo. Esse sono inoltre pubblicate, a cura della Direzione e delle Federazioni, in un numero di copie sufficienti all'informazione degli iscritti e dell'opinione pubblica.

3.4 *l'Unità* e i mezzi di informazione del partito, nazionali e locali, apriranno Tribune congressuali, garantendo uno spazio adeguato ai sostenitori di tutte le mozioni.

3.5 I sostenitori di ogni mozione hanno diritto di utilizzare locali e mezzi di informazione del partito per informare e discutere i temi congressuali previa comunicazione alla competente Commissione per il Congresso, che verifica preventivamente le condizioni per il corretto esercizio di tale diritto. Lo stesso diritto hanno le compagnie che intendono riunirsi per discutere autonomamente del percorso e dei temi congressuali. Rimane vietato, ai sensi dello Statuto, dotarsi di locali, organi di informazione e altri strumenti finanziari con mezzi estranei al partito.

3.6 In ogni città capoluogo di Federazione può essere organizzata contestualmente o in manifestazioni separate la presentazione pubblica delle mozioni, a cura della Commissione federale per il Congresso e con contributo finanziario a carico del bilancio della Federazione medesima e della Direzione.

3.7 La competente commissione per il Congresso designa il compagno degli organi dirigenti o di garanzia di livello superiore che partecipa a ogni Congresso quale componente la presidenza del Congresso medesimo e quale garante del rispetto delle regole democratiche, ai sensi dell'art. 11.10 dello Statuto.

3.8 Le competenti Commissioni per il Congresso assicurano il rimborso delle spese per le attività congressuali, di cui agli articoli 3.7 e 6.2 del presente regolamento.

3.9 In attesa della nomina della Commissione nazionale per il Congresso, le funzioni di essa sono provvisoriamente svolte dalla Commissione per il regolamento congressuale, nominata dalla Direzione.

4) Composizione dei Congressi

4.1 Al Congresso di Sezione hanno diritto di voto tutti gli iscritti per il 1989, nonché coloro che risultino iscritti per il 1990 alla data di convocazione del Congresso nazionale, che avviene con l'approvazione del presente regolamento. Coloro che si sono iscritti successivamente partecipano al Congresso e hanno tutti i diritti conseguenti tranne quello di voto. Partecipano senza diritto di voto gli iscritti alle locali organizzazioni della Fgci.

4.2 Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, ad ogni congresso di sezione partecipa un compagno del Comitato federale e della Commissione federale di garanzia quale garante del rispetto delle regole. Tale compagno - designato dalla Commissione federale del Congresso - fa parte della presidenza del Congresso. Può essere delegato al congresso di federazione da quella sezione.

4.3 Ad ogni Congresso di Sezione può inoltre partecipare, per illustrare una mozione, un compagno «esterno», anche non membro degli organi dirigenti federali, con le modalità di cui all'art. 5.3. Tale compagno può essere delegato al Congresso di Federazione da uno dei Congressi di Sezione a cui partecipa.

4.4 Al Congresso di Federazione partecipano i delegati eletti nei Congressi di Sezioni e di Unione, nonché quelli designati, sulla base del recupero dei resti, ai sensi del successivo art. 10. All'atto della convocazione del Congresso federale i Comitati federali indicano alle sezioni il rapporto delegati/iscritti, nonché le modalità dell'eventuale svolgimento dei Congressi di Unione e delle assemblee dei centri di iniziativa. Al Congresso di Federazione partecipano inoltre, con diritto di voto, delegazioni dei Centri di iniziativa, secondo modalità decise dal Comitato federale. Coloro che partecipano all'attività dei centri di iniziativa possono esercitare diritto di voto nelle assemblee dei centri oppure nel congresso della sezione di appartenenza.

4.5 Partecipano al Congresso di Federazione, senza diritto di voto (se non eletti delegati), ai sensi dello Statuto: a) i consiglieri comunali del comune capoluogo, i consiglieri provinciali e regionali, i parlamentari eletti nel territorio; b) i componenti degli organi dirigenti uscenti; c) una delegazione della Fgci; d) le compagnie e i compagni impegnati nelle organizzazioni di massa secondo modalità stabilite dagli organi dirigenti federali.

4.6 Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, ad ogni congresso di federazione partecipa un compagno del Comitato centrale e della Commissione nazionale di garanzia quale garante del rispetto delle regole. Tale compagno - designato dalla Commissione nazionale per il congresso - fa parte della presidenza del Congresso. Può essere delegato al Congresso nazionale da quella federazione.

4.7 Ad ogni Congresso di Federazione può inoltre partecipare, per illustrare una mozione, un compagno del Comitato centrale, delle Commissioni del Comitato centrale o della Commissione nazionale di garanzia, con le modalità di cui all'art. 6.2. Tale compagno può essere delegato al Congresso nazionale da uno dei Congressi di Federazione a cui partecipa.

4.8 Al Congresso nazionale partecipano i delegati eletti dai Congressi di Federazione in ragione di un delegato ogni 1500 iscritti (o frazione superiore a 750), nonché quelli designati sulla base del recupero dei resti ai sensi del successivo art. 10. Nessuna Federazione potrà in ogni caso essere rappresentata da meno di tre delegati. La base di calcolo iscritti/delegati è costituita dal totale degli iscritti 1989.

4.9 Il presidente della Commissione nazionale di garanzia è delegato di diritto.

4.10 Se non delegati, partecipano altresì al Congresso nazionale, senza diritto di voto, i membri del Comitato centrale e della Commissione nazionale di garanzia, i parlamentari, una delegazione di 50 membri della Fgci, nominata dal Consiglio nazionale della Fgci, le compagnie e i compagni impegnati nelle organizzazioni di massa secondo modalità stabilite dagli organi dirigenti nazionali.

5) Lo svolgimento dei Congressi di Sezione

5.1 Non appena a conoscenza delle modalità e dei tempi della campagna congressuale decisi dal Comitato federale, ciascun Comitato direttivo di Sezione provvederà a:

- dare tempestiva comunicazione scritta a tutti gli iscritti della data e del luogo di svolgimento del Congresso;

- far pervenire le mozioni congressuali agli iscritti e curarne la diffusione esterna;

- promuovere nel modo più ampio incontri con associazioni, organizzazioni, personalità esterne per illustrare i temi congressuali e raccogliere indicazioni;

- pubblicizzare (con manifesti, comunicati stampa, inserzioni pubblicitarie) la convocazione del Congresso in modo che non solo tutti gli iscritti, ma anche ogni altro cittadino interessato possa parteciparvi;

- far pervenire a tutti gli iscritti, almeno una settimana prima, la lettera di convocazione del Congresso, illustrandone modalità e tempi di svolgimento.

5.2 Aprendo i lavori del Congresso il segretario di sezione annuncia che gli organi dirigenti hanno terminato il loro mandato e propone un presidente e una presidenza (composta di 3 o 5 membri), la cui nomina viene sottoposta immediatamente al Congresso. La presidenza propone l'ordine del giorno dei lavori, stabilendo orari, tempi di intervento e modalità di discussione e di votazione tali da offrire la possibilità di partecipazione al maggior numero di iscritti.

5.3 I lavori congressuali sono introdotti da una relazione del segretario uscente che illustra i temi politici del Congresso, espone un sintetico bilancio dell'attività della Sezione e prospetta i principali temi di iniziativa politica della sezione, con particolare riferimento all'attività preparatoria per le elezioni amministrative. Subito dopo la relazione introduttiva, che dovrà essere contenuta in 30 minuti circa, la presidenza propone la nomina della Commissione politica, della Commissione elettorale e della Commissione per la verifica dei poteri. Le Commissioni devono essere composte in modo da assicurare la presenza di tutte le posizioni politiche espresse nelle mozioni. Possono essere presentate alla presidenza mozioni diverse da quelle nazionali, ai sensi del successivo art. 8. La presidenza ne dà notizia al Congresso e le trasmette alla Commissione politica. Successivamente si illustrano tutte le mozioni in un tempo massimo di 20 minuti per ogni mozione; ciascuna di esse può essere sostenuta da un compagno di sezione, oppure da un compagno «esterno», anche se non membro di organi dirigenti. Il compagno «esterno» alla sezione notifica questa sua partecipazione alla Commissione federale per il Congresso, che lo autorizza, garantendo che a sostegno di ciascuna mozione non partecipi al Congresso più di un compagno «esterno». Successivamente si apre il dibattito a cui possono intervenire tutti i partecipanti al Congresso - iscritti e no - per un tempo fissato dalla presidenza. Il dibattito viene concluso da un intervento del segretario di sezione che indica i principali temi di prossima iniziativa politica del Partito. Salvo i rappresentanti di altre forze politiche, organizzazioni, movimenti e personalità indipendenti saranno programmati nel tempo e nell'ordine, in modo da contribuire al dibattito senza tuttavia alterarlo o condizionarlo.

5.4 Il dibattito, la presidenza pone in discussione e votazione le mozioni politiche, secondo le modalità indicate nel presente regolamento. I tempi della votazione dovranno consentire a tutti gli iscritti di esprimere il proprio voto. Terminate le operazioni di voto sulle mozioni, vengono trasmessi i risultati alla Commissione elettorale, ai fini dell'adempimento dei compiti della Commissione medesima. In una seduta successiva la presidenza pone in discussione e votazione le proposte dei nuovi organi dirigenti e dei delegati al Congresso di federazione, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

5.5 La presidenza propone quindi la nomina della Commissione per la verifica dei poteri, della Commissione politica e della Commissione elettorale. Le commissioni devono essere composte in modo da assicurare la presenza di tutte le posizioni politiche espresse nelle mozioni. Possono essere presentate alla presidenza mozioni diverse da quelle nazionali, ai sensi del successivo art. 8. La presidenza ne dà notizia al Congresso e le trasmette alla Commissione politica, che si pronuncia sull'ammissibilità.

Successivamente si illustrano le mozioni sull'ordine del giorno del Congresso. Ciascuna di esse può essere sostenuta da un delegato di quella federazione, oppure da un membro del Comitato centrale, delle Commissioni del Comitato centrale e della Commissione nazionale di garanzia. In questa ultima ipotesi il compagno «esterno» alla federazione notifica la sua partecipazione alla Commissione nazionale per il Congresso, che lo autorizza garantendo che a sostegno di ciascuna mozione non partecipi al Congresso più di un compagno «esterno». L'illustrazione di ciascuna mozione dovrà essere contenuta in 30 minuti circa. Si apre poi il dibattito, a cui possono partecipare delegati e invitati, con tempi e modalità fissati dalla presidenza.

Salvo i rappresentanti di altre forze politiche, organizzazioni, movimenti e personalità indipendenti saranno programmati nel tempo e nell'ordine, in modo da contribuire al dibattito senza tuttavia alterarlo o condizionarlo.

Il dibattito viene concluso da un intervento del segretario della federazione, che indica i principali temi di prossima iniziativa politica del partito.

5.6 Esaurito il dibattito, la presidenza pone in discussione e votazione i documenti politici, secondo le modalità indicate nel presente regolamento. Terminate le operazioni di voto sulle mozioni, vengono trasmessi i risultati alla Commissione elettorale ai fini dell'adempimento dei compiti della commissione medesima.

Successivamente, la presidenza pone in discussione e votazione i nuovi organismi dirigenti e i delegati al Congresso nazionale, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

5.7 Lo svolgimento del Congresso nazionale

Il Congresso nazionale si svolge secondo le modalità previste per i Congressi di federazione dal precedente art. 6 in quanto applicabili, nonché secondo le regole decise dal Congresso medesimo. Può essere nominata la Commissione per la revisione dello Statuto.

5.8 Discussione e votazione dei documenti congressuali

8.1 Sono mozioni politiche nazionali quelle presentate al Comitato centrale ai sensi del precedente art. 2. Queste mozioni non possono essere emendate, e sono sottoposte al voto in tutte le istanze congressuali nel testo presentato al Comitato centrale.

8.2 Ciascun iscritto o delegato può presentare - nelle istanze congressuali a cui partecipa - una propria mozione politica. Essa deve pronunciarsi esplicitamente in senso positivo o negativo sulla scelta proposta dall'ordine del giorno del Congresso e può essere esplicitamente collegata ad una delle mozioni politiche nazionali.

8.3 Le mozioni non nazionali approvate dai Congressi di sezione vengono esaminate dalla Commissione politica che ne riferisce al Congresso.

Tali mozioni, così come quelle presentate da un delegato direttamente al Congresso di federazione sono poste ai voti nel Congresso di federazione se sottoscritte da almeno il 10% dei delegati.

8.4 Ai congressi possono essere proposti ordini del giorno su temi specifici, che non si sovrappongano al tema posto all'ordine del giorno del Congresso. Su di essi la Commissione politica si pronuncia sull'ammissibilità e esprime il proprio parere. L'ordine del giorno è sottoposto al voto del Congresso in caso di parere contrario; in caso di parere favorevole è considerato approvato, se un iscritto (nel Congresso di sezione) o il 10% dei delegati (nel Comitato di federazione) non chieda il voto del Congresso.

Prima di procedere al voto il presentatore e il relatore della Commissione politica illustrano rispettivamente l'ordine del giorno e il parere della commissione, per non più di 5 minuti ciascuno.

8.5 Esaurita la discussione generale, la Presidenza pone in votazione gli eventuali ordini del giorno e successivamente le mozioni.

Le votazioni sulle mozioni sono a voto palese, con verbalizzazione del voto espresso da ciascun iscritto o delegato.

8.6 Sulle mozioni ciascun iscritto o delegato può esprimere dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.

8.7 La presidenza del Congresso garantisce la regolarità delle operazioni di voto, assicurando che sia consentito a tutti i partecipanti di manifestare la propria volontà; procede agli scrutini e ne verbalizza l'esito.

9) L'elezione dei delegati

9.1 Il Congresso, su proposta della Commissione elettorale e nell'ambito dello Statuto e del presente Regolamento decide sulle modalità di votazione. Di norma il voto è palese. È segreto se richiesto da almeno 1/10 dei delegati (nel Congresso di federazione) o da almeno 1/10 dei partecipanti (nel Congresso di sezione), come previsto dall'art. 35.6 dello Statuto. Non ha diritto al voto - per la sola elezione dei delegati - chi non abbia espresso il voto a favore di alcuna mozione.

9.2 La presidenza del Congresso, al termine della votazione dei documenti politici, determina secondo il criterio proporzionale il numero di delegati corrispondente a ciascuna mozione nazionale e a ciascuna mozione non nazionale, che non sia stata esplicitamente collegata ad una mozione nazionale. Ciascuna mozione non nazionale esplicitamente collegata ad una mozione nazionale concorre alla formazione della lista di delegati della mozione nazionale a cui è collegata.

9.3 La Commissione elettorale - sulla base delle determinazioni di cui al comma precedente - elabora rose di candidati, raccogliendo per ciascuna mozione le indicazioni dei sostenitori di quella mozione, e le sottopone al Congresso, motivando i criteri seguiti nella selezione delle candidature.

9.4 In caso di voto a scrutinio palese la Commissione elettorale, vagliate tutte le osservazioni del Congresso, propone una lista di delegati, pari al numero degli eligendi, redatta secondo i criteri di cui agli artt. 9.2 e 9.3, e la sottopone al voto del Congresso. La votazione avviene in blocco.

Alla lista dei delegati è allegata una lista con il nome di un ulteriore candidato per ogni mozione, al fine del recupero dei resti.

9.5 In caso di votazione a scrutinio segreto, la Commissione elettorale redige, rispettando i criteri di cui agli artt. 9.2 e 9.3, tante liste quante sono le mozioni sottoposte al voto. Ulteriori liste possono essere presentate alla presidenza del Congresso, purché sottoscritte da almeno il 5% dei partecipanti (al Congresso di sezione) o dai delegati (al Congresso di federazione), che devono indicare a sostegno di quale mozione la lista è presentata. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero degli eligenti e non inferiore al numero dei delegati ai quali la lista medesima ha diritto. In quest'ultimo caso, la lista deve contenere il nome di un ulteriore candidato, al fine del recupero dei resti. La Commissione elettorale riferisce al Congresso sui criteri adottati.

9.6 Ad ogni votante viene consegnata la lista corrispondente alla mozione per la quale l'iscritto o delegato ha votato. Nell'ipotesi che siano state presentate liste ulteriori ai sensi del precedente art. 9.5, il votante ritira la scheda contenente la lista per la quale intende votare.

Se la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei delegati ai quali la lista ha diritto, non si esprimono preferenze. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al numero dei delegati ai quali la lista ha diritto, ciascun votante può esprimere un numero di preferenze non inferiore al 30% e non superiore al 50% del numero dei delegati al quale la lista ha diritto.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno di ogni lista.

10) Recupero dei resti

10.1 Esauriti i Congressi di sezione, la Commissione elettorale per il Congresso procede al computo dei voti ottenuti dalle mozioni, e dei delegati che sostengono ciascuna mozione. Qualora la differenza tra la percentuale dei voti di ciascuna mozione, e la corrispondente percentuale di delegati, sia superiore all'1%, la Commissione attribuisce a ciascuna mozione il numero di delegati aggiuntivi necessari per ottenere l'equilibrio proporzionale.

10.2 La Commissione federale per il Congresso designa i delegati aggiuntivi attingendo al primo dei non eletti a partire dalla sezione dove la mozione interessata ha ottenuto il resto più alto in valore assoluto.

10.3 Esauriti i Congressi di federazione, la Commissione nazionale per il Congresso procede al recupero dei resti ai fini del Congresso nazionale, con modalità analoghe a quelle di cui ai due commi precedenti.

11) Elezione degli organi dirigenti e di garanzia

11.1 Per la elezione degli organi dirigenti e di garanzia, si procede in modo analogo alla elezione dei delegati, con le modalità del precedente art. 9.

11.2 In caso di votazione a scrutinio segreto, l'elezione dei delegati e degli organi dirigenti e di garanzia avviene su schede distinte in un'unica operazione di voto. Per la elezione degli organi dirigenti e di garanzia ha diritto al voto anche chi non aveva espresso il voto a favore di alcuna mozione. In tal caso, al momento della votazione, il votante richiede la scheda relativa alla lista che preferisce.

12) Garanzia dell'equilibrio fra i sessi

12.1 Nelle proposte della Commissione elettorale, sia per i delegati che per gli organi dirigenti e di garanzia, ciascun sesso deve essere rappresentato, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto sulla parità dei sessi. Ciascun sesso deve essere rappresentato almeno dal 20% dei componenti nei Comitati direttivi di sezione; almeno dal 40% nei comitati federali e nel Comitato centrale. Quest'ultima proporzione non va applicata meccanicamente, ma tenendo conto delle specifiche realtà territoriali. Nelle delegazioni ai Congressi di federazione e al Congresso nazionale ciascun sesso deve essere rappresentato tendenzialmente da almeno un terzo dei delegati. In ogni caso le federazioni con non più di tre delegati, devono essere rappresentate, al Congresso nazionale da almeno un delegato per ciascun sesso.

12.2 Nel caso di votazione a scrutinio segreto, per ogni mozione la Commissione elettorale predisponde due liste, una per ciascun sesso, in modo da garantire l'equilibrio di cui al comma precedente.

12.3 La garanzia dell'equilibrio fra i sessi va assicurata anche nella composizione delle Commissioni per il Congresso.